

Repertorio n. 122923

Raccolta n. 39906

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

URBANI

Registrato a Perugia

Repubblica Italiana

il 05/07/2012

L'anno duemiladodici, il giorno venticinque del mese di giugno

al n. 14653

25 giugno 2012

In Perugia, nel mio Studio in Via Martiri dei Lager n. 78 -

Innanzi a me **Giuseppe Brunelli**, Notaio in Perugia ed iscritto

al Collegio Notarile del Distretto di questa città

sono comparsi

1) NODESSI PROIETTI STEFANO nato a Perugia il 25 agosto 1964,

per la carica domiciliato presso la sede comunale, il quale

interviene al presente atto nella qualifica di Dirigente del

Settore Infrastrutture e così nella rappresentanza del **COMUNE**

DI ASSISI (cod. fisc. 00313820540), con sede in Assisi (PG),

Piazza del Comune n.10, a tale carica nominato con Decreto

Sindacale del 21 luglio 2011, ai sensi dell'art. 107 del

T.U.E.L. n.267/2000, per dare esecuzione a deliberazione del

Consiglio Comunale n.23 del 1° marzo 2012 che in estratto au-

tentico si allega al presente atto sotto la lettera "A" (nel

seguito indicato come "**Comune contraente**") facente parte

dell'Ambito Territoriale Integrato ATI 2 (di seguito indicato

"**ATI n.2**")

2) MORICONI dott.ssa ANGELA MARIA, nata a Perugia il 10 genna-

io 1960, per la carica domiciliata in Perugia, Strada Santa

Lucia n. 1/ter, la quale interviene al presente atto nella qualifica di Direttore Generale, quindi in nome e per conto dell'**ATI n.2** (Ambito Territoriale Integrato), con sede in Perugia, ove sopra, codice fiscale e partita Iva 03074910542, forma di cooperazione tra Enti Locali avente personalità giuridica, avente le funzioni e i poteri trasferiti e delegati ai sensi della istitutiva Legge Regione Umbria 9 luglio 2007 n. 23 artt. 17 e seguenti, legittimata in forza di deliberazione dell'assemblea dei rappresentanti n.9 del 19 marzo 2012, attribuita anche dei poteri di intervenire al presente atto, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "B" (di seguito "**ATI n. 2**"); l'ATI n.2 contrae il presente atto in esecuzione degli atti deliberativi e allegati di cui appresso.

3) SASSAROLI Ing. GIUSEPPE, nato a Cupramontana (AN) il 27 marzo 1950, per la qualifica domiciliato nella sede sociale, il quale interviene al presente atto in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società "**GEST s.r.l.**", con sede in Perugia, fraz.Case Sparse di Ponte Rio, Strada della Molinella n.7, capitale sociale euro 100.000,00, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Perugia 03111240549, R.e.a. PG-264388 (nel seguito indicata come "**Affidataria**"), autorizzato e facoltizzato al presente atto con delibera dell'assemblea dei soci assunta il 21 dicembre 2010 il cui verbale in estratto autentico si allega al presen-

te atto sotto la lettera "C".

I quali comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo

premettono che:

a) la Regione Umbria con legge regionale del 31 luglio 2002, n.14 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" disciplina la gestione dei rifiuti nel territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.", oggi D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

b) la legge regionale n.14/2002 prevedeva, tra l'altro, che il piano regionale di gestione dei rifiuti individuasse la dimensione territoriale ottimale definita "Ambito territoriale ottimale" (A.T.O.) finalizzata all'organizzazione di un sistema unitario per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, tra cui l'Ambito territoriale ottimale n. 2 "ATO 2 - Perugino - Trasimeno - Marscianese - Tuderte", comprensivo dei Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Monte Castello Vibi, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia,

Piegaro, San Venanzo, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Valfabbrica;

c) i Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "ATO 2 - Perugino - Trasimeno - Marscianese - Tuderte", in attuazione di quanto previsto dall'art. 11 comma 4 della L.R. n. 14/2002, hanno provveduto a stipulare una convenzione di cooperazione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di definire l'organizzazione e i rapporti reciproci tra gli stessi comuni per l'esercizio in modo coordinato delle funzioni e servizi in materia di gestione dei rifiuti urbani in forza di legge e della pianificazione vigente;

c-bis) Che il Comune di Assisi, con propria D.C.C. n.25/2004 non sottoscriveva lo schema di convenzione predisposto e decideva di non aderire all'A.T.O. e successivamente, con propria D.C.C. n. 42/2006, condizionava la propria partecipazione all'ATO n.2 a che si procedesse alla costituzione di un sub-ATO che avrebbe potuto meglio tener conto della peculiarità del contesto territoriale di Assisi;

d) l'ATO n. 2 si è avvalso normalmente del personale, degli uffici e delle attrezzature dei Comuni convenzionati (art. 16, comma 1, Convenzione); per il supporto tecnico ed amministrativo è stato istituito un Ufficio Comune presso il Comune di Perugia, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Convenzione;

e) il Comune di Perugia, con delibera della Giunta comunale n. 228 del 25 maggio 2006, ha preso atto dell'attivazione

dell'Ufficio Comune per il funzionamento dell'ATO n. 2, incaricato presso il Settore Servizi Istituzionali (Generali), di cui è stato responsabile il dirigente del Settore medesimo, che svolge anche le funzioni di Segretario della Conferenza dei Sindaci del medesimo ATO;

f) l'ATO n. 2, per mezzo della Conferenza dei Sindaci, con la delibera n. 19 del 4 giugno 2008, ha approvato le linee guida per la compilazione del bando di gara e la bozza di contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani;

g) con la medesima delibera la Conferenza ha dato incarico ai competenti organi ed uffici dell'Autorità d'Ambito di provvedere a tutto quanto necessario ai fini dello svolgimento della gara per la selezione dell'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti, compresa, altresì, la convocazione della Conferenza dei Sindaci per la deliberazione conclusiva;

h) la Conferenza dei Sindaci dell'ATO n. 2, con delibera n. 19 del 4 giugno 2008, ha delegato il Comune di Perugia al materiale espletamento della procedura selettiva in quanto Comune capofila, i cui uffici risultano stabilmente destinati a supporto dell'ATO;

i) i Consigli dei Comuni ricompresi nell'ATO n. 2 della Regione Umbria, ad eccezione di quello di Assisi che provvedeva a nuova impugnativa, hanno approvato e fatto proprio il contenuto della delibera della Conferenza dei Sindaci n. 19 del 4 giugno 2008;

j) con le medesime delibere i predetti Comuni dell'ATO n. 2

hanno delegato il Comune di Perugia al materiale espletamento

della procedura selettiva, in quanto Comune capofila, i cui

uffici risultano stabilmente destinati a supporto della Auto-

rità

d'Ambito;

k) con delibera n. 21 del 18 luglio 2008 la Conferenza dei

Sindaci dell'ATO n. 2 ha approvato la bozza di Bando di gara,

dando incarico, tra l'altro, ai competenti organi ed uffici

dell'ATO di provvedere a tutto quanto necessario al fine dello

svolgimento della gara per la selezione dell'affidatario del

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati

nell'ATO n. 2, ivi compresa la convocazione della Conferenza

dei Sindaci per la deliberazione finale;

l) con delibera della Conferenza dei Sindaci dell'ATO n. 2 n.

24 del 19 novembre 2008 i Comuni dell'ATO n.2 hanno nuovamente

approvato il bando di gara e lo schema del Contratto di servi-

zio ed approvato il Capitolato d'oneri, tutti allegati alla

delibera medesima, dando altresì incarico ai competenti organi

dell'Autorità d'ambito nonché all'Ufficio Comune di provvedere

a tutto quanto necessario al fine della celebrazione della ga-

ra;

m) con determinazione n. 24 del 1.12.2008 a firma del dirigen-

te del Settore dei Servizi Istituzionali al Cittadino del Co-

mune di Perugia e responsabile dell'Ufficio Comune per il fun-

zionamento dell'ATO n. 2, nell'esercizio dei poteri a questi conferiti con la delibera n. 24 del 19 novembre 2008, si è proceduto alla approvazione definitiva degli atti di gara, disponendone altresì la pubblicazione del bando nella G.U.U.E e nella Gazzetta Ufficiale - V serie speciale - Contratti pubblici, dando mandato ai competenti uffici di compiere gli adempimenti necessari;

n) il bando è stato pubblicato nella G.U.U.E il 19 dicembre 2008 nella Gazzetta Ufficiale - V serie speciale - Contratti pubblici il 19 dicembre 2008;

o) la Commissione di gara, nominata con determinazione n.04 del 20 febbraio 2009 dal dirigente del Settore Servizi Istituzionali al Cittadino del Comune di Perugia, all'esito delle procedure di gara, con verbale n.6/2009 della seduta del 26 marzo 2009, ha dichiarato l'aggiudicazione provvisoria a favore del costituendo R.T.I. tra le società GESENU S.p.A. (capogruppo con sede legale in Perugia), T.S.A. TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI S.p.A (con sede legale in Magione -PG), S.I.A. SOCIETA' IGIENE AMBIENTALI S.p.A. (con sede legale in Marsciano - PG), ECOCAVE S.r.l. (con sede legale in Perugia), e il responsabile del procedimento con determinazione dirigenziale n. 10 del 31 marzo 2009, avente ad oggetto "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati dell'ATO n. 2 "Perugino - Trasimeno - Marscianese - Tuderte" - Approvazione verbali di gara e aggiudi-

cazione provvisoria", ha provveduto all'approvazione dei verbali di gara e all'aggiudicazione provvisoria;

p) in data 1 aprile 2009 l'ATO 2 è stato soppresso e le relative funzioni sono state trasferite, in forza della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23, e del D.P.G.R. 15 gennaio 2009, n. 6, all'ATI (Ambito territoriale integrato) n. 2, che comprende i Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, San Venanzo, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Valfabbrica;

q) con delibera dell'Assemblea dell'ATI n. 2 del 1 aprile 2009, n. 6 è stata confermata la delega al Comune di Perugia per l'espletamento della procedura aperta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati con particolare riferimento a:

1) verifica della regolarità degli atti della Commissione nonché la regolarità e la completezza della documentazione prodotta e delle dichiarazioni fornite dall'aggiudicatario provvisorio;

2) approvazione degli esiti della gara ed all'aggiudicazione definitiva;

3) stipula dei contratti di servizio relativi a ciascun comune;

4) affidamento effettivo del servizio mediante la sottoscrizione del verbale di consegna all'aggiudicatario e tutto quanto occorra per il regolare avvio del medesimo servizio,

r) in data 14 maggio 2009 il Comune di Perugia con delibera della Giunta comunale n. 182 del 14/05/2009 ha preso atto di tale conferma accettandola;

s) l'aggiudicazione definitiva a favore della R.T.I. tra le società GESENU S.p.A.(capogruppo), T.S.A. S.p.A., S.I.A. S.p.A., ECOCAVE S.r.l. è stata disposta dal dirigente del Settore Servizi Istituzionali al Cittadino del Comune di Perugia e responsabile del procedimento, con determina n. 45 del 10 novembre 2009 e sentita l'Assemblea dell'ATI 2 che si è pronunciata con deliberazione n.11 del 18 settembre 2009;

t) a seguito dell'aggiudicazione definitiva il predetto R.T.I. ha provveduto a costituire con atto rogito notaio Giuseppe Brunelli del 11 novembre 2009, rep.n.116916/36123, la società veicolo denominata GEST s.r.l., come sopra costituita e rappresentata;

u) ogni singolo comune dell' ex ATO 2 è chiamato a sottoscrivere apposito contratto di servizio secondo lo schema allegato alla richiamata documentazione di gara;

v) la società affidataria è tenuta ad osservare gli obblighi assunti in sede di gara risultanti, in particolare, dall'istanza di partecipazione, dalla proposta offerta, e dall'offerta economica presentata dal costituendo R.T.I. tra le so-

cietà GESENU S.p.A.(capogruppo), T.S.A. S.p.A., S.I.A. S.p.A.,
ECOCAVE S.r.l. allegato C);

w) i presupposti e le condizioni che determinano l'equilibrio economico-finanziario alla base del presente Contratto di servizio sono quelli determinati dal Piano d'ambito e dal Piano economico finanziario così come risultati variati dalla proposta offerta presentata dall'affidataria;

x) l'art. 3, comma 3, dello schema di contratto posto a base della gara per la scelta dell'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti prevede testualmente: *"L'Affidataria è tenuta, altresì, all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, sia a livello nazionale che regionale, nonché del Regolamento del Comune contraente per i servizi in questione e delle loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni, e dei documenti di pianificazione e di indirizzo dell'Amministrazione Regionale, Provinciale, dell'ATI n. 2 e del Comune contraente"*; l'art. 11 dello stesso schema prevede testualmente: *"1. Le parti sono tenute a perseguire l'equilibrio economico-finanziario della gestione attraverso i corrispettivi di cui all'art. 12. 2. L'Affidataria conforma la gestione al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario. Tale equilibrio sarà raggiunto a regime attraverso l'applicazione sull'intero territorio dell'ATI n. 2, della tariffa che costituisce il corrispettivo dei servizi erogati."*

3. Nella fase transitoria, di cui all'art. 36 del presente Contratto di servizio, l'equilibrio economico finanziario della gestione sarà raggiunto attraverso canoni corrisposti direttamente dal Comune contraente in conformità al successivo art. 12."

y) la Regione dell'Umbria ha approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 301 del 5 maggio 2009 il nuovo Piano Regionale dei Rifiuti e con l.r. n. 11 del 13 maggio 2009 le "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate";

z) Che con sentenza n. 402 del 9 luglio 2010 il TAR Umbria respingeva il ricorso del Comune di Assisi e che pertanto lo stesso Comune decideva di ricorrere al Consiglio di Stato;

z-bis) Che il Comune di Assisi ha poi avviato un processo di confronto con l'ATI n. 2, anche alla luce delle modifiche intervenute, ed ha positivamente valutato sia la propria partecipazione allo stesso ATI in materia di servizio idrico integrato, turismo e servizi sociali, sia la proposta offerta integrativa del progetto di gara trasmessa dalla ditta appaltatrice con nota prot. n. 7907 del 10 marzo 2011, con particolare riferimento agli obiettivi di raccolta differenziata ivi previsti, già in linea con le previsioni del Piano d'Ambito;

z-ter) Che pertanto con propria D.G.C. n. 101 del 12 maggio 2011 il Comune di Assisi decideva di sottoscrivere accordo transattivo con l'ATI n. 2 a chiusura del contenzioso in esse-

re;

aa) l'art. 5 dello schema di contratto posto a base della gara

per la scelta dell'affidatario del servizio di gestione inte-

grata dei rifiuti prevede testualmente: " 1. Il Comune contra-

ente e/o l'ATI n. 2 si riservano il potere di affidare in via

diretta servizi complementari, in caso di circostanza imprevi-

sta, e nuovi, non compresi dal Piano d'ambito iniziale, né dal

presente Contratto di servizio. L'affidamento di tali servizi

è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) i servizi complementari non possono essere separati, sot-

to il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale,

senza recare gravi inconvenienti al soggetto concedente, ovve-

ro pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto ini-

ziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati

per servizi complementari non deve superare il cinquanta per-

cento dell'importo del contratto iniziale;

b) i nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi

analoghi già affidati al Gestore, devono essere compatibili

col Piano d'ambito.

2. Il corrispettivo per tali servizi sarà di volta in volta

concordato con il Comune contraente e/o l'ATI n. 2 sulla base

di specifici progetti tecnico economici che l'Affidataria do-

vrà predisporre a sua cura e spese ed appositamente autorizza-

ti dagli organi competenti. La richiesta, da parte del Comune

contraente e/o dall'ATI n. 2, di attivazione di nuovi servizi e complementari potrà essere rivolta all'Affidataria per tutta la durata dell'affidamento."

ab) il presente contratto, stipulato tra l'ATI 2, il Comune di Assisi -affidanti- e la Società GEST S.r.l. - affidataria -, è conforme alla disciplina prevista negli atti di gara, salvi i patti integrativi per regolare i servizi peculiari del Comune stesso, di carattere accessorio e/o opzionale e/o complementare e/o pertinente;

ac) con impegno unilaterale contestualmente assunto le aggiudicatarie costituenti l'R.T.I. si sono obbligate per sé e per i loro aventi causa a trasferire al gestore subentrante, all'esito del rapporto di concessione, i diritti sugli impianti e i rapporti di cui agli articoli XXVII e XXVIII del Capitolato d'Oneri.

Tutto ciò premesso, quale narrativa facente parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti sopra costituite

convengono e stipulano

quanto segue:

CAPO I - DISCIPLINA GENERALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.

ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Contratto di servizi e a scopo esclusivamente indicativo e non esaustivo, si definiscono le seguenti terminologie:

AFFIDATARIA: è la società "GEST s.r.l." titolare del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei servizi accessori ed opzionali.

ALLEGATI: sono allegati e debbono considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto:

a) l'allegato tecnico

b) Bando di gara e Capitolato d'oneri;

c) Istanza di partecipazione, proposta offerta ed offerta economica

presentate dall'Aggiudicatario;

d) Piano d'Ambito con relativi allegati;

e) Regolamenti TIA dei Comuni di Perugia e Passignano sul Trasimeno;

f) proposta offerta ed offerta economica presentate dalla GEST s.r.l. e approvate dal Comune di Assisi con D.C.C. n° 23 del 01 marzo 2012;

g) elenco del personale

i documenti di cui alle superiori lettere a), f) e g) si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "D",

"E" ed "F", mentre i documenti di cui alle superiori lettere

b), c), d) ed e) a cura dell'ATI 2, per conto e nell'interesse

del Comune interessato e dell'Affidataria e in funzione della

successiva presente stipula del contratto di affidamento e di

tutti i Contratti di Affidamento del Servizio riguardanti la

totalità dei Comuni facenti parte dell'ATI n. 2, sono stati

depositati ai miei rogiti, previa mia attestazione di conformità agli originali, con atto del 7 dicembre 2009, rep.n.117125/36253, reg. a Perugia il 31 dicembre 2009 al n. 21632; il Comune concessionario e l'Affidataria fanno adesione a tale atto di deposito che dichiarano essere stato eseguito anche nel loro interesse e conformemente a loro volontà; tutte le parti contraenti dichiarano di avere piena ed integrale conoscenza di detti allegati i quali debbono intendersi come materialmente acclusi al presente atto.

ALTRI SERVIZI DI BASE: i servizi accessori come di seguito indicati.

ATI (Ambito Territoriale Integrato): è forma speciale di cooperazione tra gli enti locali, con personalità giuridica, autonomia regolamentare, organizzativa e di bilancio nell'ambito delle risorse ad esso attribuite dai Comuni, dalla Provincia, e dalla Regione in ragione delle funzioni ad esso trasferite e delegate ai sensi degli artt. 17 e ss. legge regionale 9 luglio 2007, n. 23.

ATI n. 2 forma di cooperazione intercomunale con personalità giuridica per la gestione di servizi e funzioni in materia di sanità, integrazione socio sanitaria, rifiuti, ciclo idrico integrato e turismo costituito dai Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello Vibio, Paciano, Pani-

cale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, San Venanzo,

Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno e Valfabbrica, di seguito

indicato ATI n. 2.

ATO (Ambito territoriale ottimale): suddivisione del territo-

rio regionale in ambiti operativi sui quali insistono le mede-

sime infrastrutture di trattamento e gestione degli RSU. In

tali ambiti vengono assicurati piani di gestione unitari, os-

sia le caratteristiche dei sistemi di raccolta e degli obiet-

tivi delle raccolte differenziate sono sostanzialmente unifor-

mi all'interno di uno stesso ATO.

ATO n. 2 forma di cooperazione intercomunale priva di persona-

lità giuridica per la gestione di servizi e funzioni in mate-

ria di rifiuti, costituito dai Comuni di Assisi, Bastia Umbra,

Bettona, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone,

Corciano, Deruta, Fratta Todina, Lisciano Niccone, Magione,

Marsciano, Monte Castello Vibio, Paciano, Panicale, Passignano

sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, San Venanzo, Todi, Torgiano,

Tuoro sul Trasimeno e Valfabbrica, di seguito indicato ATO n.

2.

COMUNE CONTRAENTE: il Comune facente parte dell'ATI n. 2 che è

parte contraente del presente Contratto di servizio, per il

presente contratto il Comune di Assisi.

CONAI: Consorzio nazionale imballaggi. Si occupa della raccol-

ta, recupero e riciclaggio degli imballaggi, avvalendosi dei 6

consorzi di filiera dei singoli materiali (acciaio, alluminio,

carta, legno, plastica e vetro).

CORRISPETTIVO: ogni provento percepito dall'Affidataria a titolo di remunerazione per l'esecuzione dei servizi affidati.

DECRETO: decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96, (come modificato da successive norme).

RACCOLTA: operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti urbani e speciali assimilati per il loro trasporto.

RACCOLTA DIFFERENZIATA: raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati.

RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

RECUPERO: operazioni che riutilizzano i rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del decreto.

SERVIZI ACCESSORI: servizi, che le Amministrazioni comunali possono richiedere, i quali pur rientrando nell'ambito dei servizi di igiene urbana, non sono strettamente connessi alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal decreto. Tali servizi consistono in pulizia caditoie e pozzetti stradali, pulizia mercati, raccolta siringhe, raccolta carogne, rimozione rifiuti abbandonati, vigilanza ecologica.

SERVIZI OPZIONALI: servizi specifici che le Amministrazioni comunali possono richiedere quale potenziamento del servizio di base o altri servizi non previsti dal Piano d'ambito in quanto collaterali rispetto alla normale articolazione dei servizi. Le singole Amministrazioni comunali possono attivare a propria discrezione il servizio di ritiro ingombranti a domicilio, il servizio sgombero neve, il lavaggio fontane storiche, la pulizia dei bagni pubblici, i servizi da rendere in occasione di grandi eventi, i servizi di rinforzo e potenziamento, i servizi di spazzamento festivo.

SERVIZIO DI BASE: il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, così come definito dall'art. 201, co. 4°, decreto.

SMALTIMENTO: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del decreto.

TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (T.I.A.): costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta,

trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La Tariffa per la gestione dei rifiuti è suddivisa in una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio rifiuti e riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti e in una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti dagli utenti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

TARSU: Tassa annuale istituita dai Comuni ai sensi del d.lgs.507/93 per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

ART. 2 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati dal presente Contratto di servizio, nonché i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale di quest'ultimo.

ART. 3 - REGIME GIURIDICO PRESCELTO PER LA GESTIONE

DEL SERVIZIO

1. L'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attinente nello specifico al Comune di Assisi, ed in generale all'ATI n.2, ha natura di concessione di servizio pubblico locale, affidato in via esclusiva alla società GEST S.r.l. ai sensi dell'art. 113, 5° co., lett. a), d.lgs. n.

267/2000 e s.m.i., ed è disciplinato, oltre che dagli artt.

113 e ss. del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dai principi e dal-

le disposizioni comunitarie vigenti in materia, nonché dagli

artt. 199 e ss., d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

2. I servizi oggetto dell'affidamento sono da considerarsi ad

ogni effetto servizi pubblici locali, e, pertanto, costitui-

scono attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 178,

co. 1, d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e non po-

tranno quindi essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o

altre cause di forza maggiore e, comunque, nei casi previsti

dalla legge.

3. L'Affidataria è tenuta, altresì, all'osservanza di tutte le

leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, sia a li-

vello nazionale che regionale, nonché del Regolamento del Co-

mune contraente per i servizi in questione e delle loro even-

tuali

successive modifiche e/o integrazioni, e dei documenti di pia-

nificazione e di indirizzo dell'Amministrazione Regionale,

Provinciale, dell'ATI n. 2 e del Comune contraente.

ART. 4 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Con il presente Contratto, le Parti intendono definire i

termini e le condizioni che regolano il servizio di gestione

integrata dei rifiuti urbani, nonché i servizi accessori ed

opzionali, relativamente al Comune di Assisi facente parte

dell'ambito ATI n. 2, così come definito dalla l.r. n.

23/2007.

2. All'Affidataria sono affidati i seguenti servizi di base:

* Superficie effettiva di spazzamento stradale equivalente per

un totale di mq. 142.865 come da progetto offerta allegato E);

* Raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati urbani e

speciali assimilati secondo le quantità previste dal Piano

d'ambito;

* Raccolta differenziata ivi compresa la gestione delle sta-

zioni ecologiche secondo le quantità ed il numero previsto dal

Piano d'ambito;

* Trattamento, recupero e smaltimento finale, relativamente

alle seguenti fasi di gestione:

- gestione dell'impianto di selezione e riciclaggio di Ponte

Rio;

- gestione dell'impianto di discarica di Pietramelina;

- gestione dell'impianto di discarica di Borgogiglione;

- gestione della stazione di trasferimento di Marsciano;

- gestione della stazione di trasferimento di Magione;

- gestione dell'impianto di compostaggio di Pietramelina,

- gestione dell'impianto di selezione automatica RDM di Ponte

Rio;

- gestione dell'impianto di depurazione del percolato di Pie-

tramelina.

- Commercializzazione di tutti i rifiuti urbani.

- Informazione e sensibilizzazione agli utenti.

3. E' affidabile il seguente servizio di base:

- Applicazione, riscossione della tariffa T.I.A..

4. Sono pure affidabili i seguenti servizi accessori:

- pulizia caditoie e pozzetti stradali;

- pulizia dei mercati;

- raccolta delle siringhe;

- raccolta delle carogne animali;

- rimozione dei rifiuti abbandonati;

- vigilanza ecologica.

5. I servizi opzionali affidabili sono:

- ritiro degli ingombranti a domicilio;

- servizio sgombero neve con attrezzature particolari;

- pulizia lavaggio delle fontane storiche;

- pulizia dei bagni pubblici;

- servizi in occasione di grandi eventi;

- servizi di rinforzo e potenziamento;

- servizi di spazzamento festivo.

6. L'attivazione e quindi la consegna dei predetti servizi opzionali e accessori è disciplinata dal Capo II del presente Contratto.

ART. 5 - SERVIZI NUOVI E COMPLEMENTARI

1. Il Comune contraente e/o l'ATI n. 2 si riservano il potere di affidare in via diretta servizi complementari, in caso di circostanza imprevista, e nuovi, non compresi dal Piano d'ambito iniziale, né dal presente Contratto di servizio. L'affi-

damento di tali servizi è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) i servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti al soggetto concedente, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per servizi complementari non deve superare il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

b) i nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati al Gestore, devono essere compatibili col Piano d'ambito.

2. Il corrispettivo per tali servizi sarà di volta in volta concordato con il Comune contraente e/o l'ATI n. 2 sulla base di specifici progetti tecnico economici che l'Affidataria dovrà predisporre a sua cura e spese ed appositamente autorizzati dagli organi competenti. La richiesta, da parte del Comune contraente e/o dall'ATI n. 2, di attivazione di nuovi servizi e complementari potrà essere rivolta all'Affidataria per tutta la durata dell'affidamento.

ART. 6 - NUOVI IMPIANTI

1. L'ATI n. 2, se previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, ha la facoltà di richiedere all'Affidataria di realizzare nuovi impianti. Tali impianti dovranno essere realiz-

zati dall'Affidataria giusto quanto disposto dall'art. 202, decreto. Il corrispettivo per i nuovi impianti sarà di volta in volta concordato con l'ATI n. 2 sulla base di specifici progetti tecnico-economici predisposti dall'Affidataria a propria cura e spese ed appositamente autorizzati dagli organi competenti. La richiesta da parte dell'ATI n. 2 di realizzazione di nuovi impianti potrà essere rivolta all'Affidataria per tutta la durata dell'affidamento.

ART. 7 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

1. Il presente Contratto ha la durata di 12 anni e sei mesi, a decorrere dal 1° luglio 2012 e fino alla scadenza ultima del 31 dicembre 2024, e si intende perfezionato dalla sua sottoscrizione ed efficace a decorrere dalla data di inizio effettivo dei servizi di base e degli eventuali servizi accessori ed opzionali, come sopra riportata e come risulterà da apposito verbale di consegna.

2. Qualora allo scadere del presente Contratto non siano state completate le formalità relative alla nuova procedura di affidamento del servizio, l'Affidataria dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della subentrante. Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel presente Contratto e nel relativo allegato tecnico. In ogni altro caso il presente Contratto non è né prorogabile, né rinnovabile, salvo diversa disposizione comunitaria e/o di legge.

3. In caso di squilibri finanziari, derivanti da mutamenti delle norme legislative, regolamentari o di regolazione, riguardanti l'organizzazione dell'Autorità, si procederà alla revisione del Piano finanziario e del presente Contratto di servizio, mediante l'estensione della durata del periodo dell'affidamento.

4. In caso di squilibri finanziari, derivanti dall'approvazione di norme legislative regolamentari o di regolazione, che comportino un adeguamento del corrispettivo, la determinazione delle nuove condizioni di equilibrio potrà comportare anche la proroga del termine di scadenza dell'affidamento.

ART. 8 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto dell'affidamento è espletato in tutto il territorio dell'ATI n° 2, con particolare riferimento, per gli effetti ed ai sensi del presente Contratto di servizio, a quello del Comune contraente.

ART. 9 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIA

1. L' Affidataria si impegna a:

- a) prestare al Comune contraente i servizi previsti e descritti nella proposta-offerta secondo i termini e le condizioni di cui al presente Contratto e all'Allegato tecnico, allegato a);
- b) osservare nella produzione dei servizi di cui alla precedente lettera a) le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo elaborate dall'ATI n. 2 per i servizi di base e dal Comune contraente per i servizi accessori e/o opzionali e/o

complementari e/o pertinenti.

c) dare piena ed esatta esecuzione al Piano d'Ambito, nonché

ad osservare le eventuali nuove previsioni che, nel corso

dell'affidamento, si renda necessario introdurre nel Piano me-

desimo, fatta salva la conseguente determinazione delle nuove

condizioni di equilibrio, come stabilito dal successivo art.

13 del presente Contratto;

d) realizzare, entro e non oltre sei mesi dalla stipula del

presente Contratto, un sistema informatico di collegamento on

line con il Comune contraente e l'ATI n. 2 in grado di fornire

in continuo elementi conoscitivi e dati utili per le migliori

condizioni di controllo, valutazione dei servizi e di contatto

con la cittadinanza secondo quanto previsto dal successivo

art. 17;

e) prestare i servizi di cui alla precedente lettera a) con

personale specializzato proprio o dei suoi soci, salvo espres-

sa autorizzazione di deroga da parte dell'ATI n. 2;

f) adempiere, per il proprio personale, a tutti gli obblighi

di legge, fiscali previdenziali, assicurativi, assistenziali,

e ad applicare al personale stesso, non dipendente da Pubbli-

che Amministrazioni, il Contratto Collettivo Nazionale di La-

voro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Orga-

nizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative;

g) rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti

dal presente Contratto, le norme di cui al d.lgs. 9 aprile

2008, n. 81, ed i regolamenti applicativi;

h) rispettare, nella esecuzione delle obbligazioni del presente Contratto, le norme regolatrici di cui al d.lgs. n. 231/01;

i) disporre, in proprio o attraverso i suoi soci, delle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001 e di gestione ambientale EN ISO 14001;

l) rendere tempestiva comunicazione al Comune contraente ed all'ATI n. 2 sulle eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio: in particolare dovranno essere segnalate le utenze che non rispettano le norme sul conferimento dei rifiuti e che non li separano con le corrette modalità;

m) comunicare, entro 30 giorni dalla stipula, i rapporti contrattuali posti in essere in nome, per conto e nell'interesse del Comune contraente e dell'ATI n. 2, e previa autorizzazione di quest'ultimi, con il CONAI e/o con i singoli Consorzi di filiera;

n) collaborare con il Comune contraente per la corretta applicazione della tassa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

o) verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dal Piano di ambito e dall'Allegato tecnico;

p) valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;

q) definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano di ambito e dell'Allegato tecnico.

r) l'affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i..

ART. 10 - CESSIONE E SUBAFFIDAMENTO

1. E' vietata la cessione, a qualunque titolo o ragione, diretta o indiretta, totale o parziale della concessione disciplinata dal presente Contratto di servizio.

2. E' fatto divieto all'Affidataria e ai suoi soci, salvo autorizzazione dell'ATI n. 2, di sub affidare a terzi i servizi oggetto del presente Contratto, con eccezione di singole fasi di attività marginali, accessorie o straordinarie quali, ad esempio, manutenzioni, forniture, trasporti specifici, realizzazione di opere e impianti, smaltimenti di rifiuti non trattabili presso gli impianti previsti dal Piano d'ambito. Il mancato rispetto comporterà la immediata decadenza dall'affidamento, la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, oltre alle azioni civili e di risarcimento danni.

3. La società concessionaria è direttamente responsabile nei confronti della ATI 2 e del Comune contraente della gestione operativa dei servizi che eventualmente affiderà ai soci. Sono di esclusiva competenza della Società concessionaria il coordinamento delle attività programmatiche e gestionali, la gestione dei rapporti economici con l'ATI n. 2 e con l'Ente affidante, il governo delle prestazioni affidate ai soci, la cura e la gestione delle attività di supervisione e di revisio-

ne, nonché delle attività che attengono all'esercizio unitario d'ambito.

4. A Gest S.r.l. ed ai suoi soci si applica il divieto di cui all'art. 37, c. 9 e 10, d.lgs. n. 163/2006. Tale divieto non opera in caso di fallimento e recesso di uno o più soci. Solo in caso di fallimento è ammesso il subentro di un nuovo socio, fermo restando il preventivo controllo, da parte dell'ATI n. 2, sul possesso dei prescritti requisiti di idoneità.

ART. 11 - OBBLIGO DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'EQUILIBRIO

ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA GESTIONE

1. Le parti sono tenute a perseguire l'equilibrio economico-finanziario della gestione attraverso i corrispettivi di cui all'art. 12.

2. L'Affidataria conforma la gestione al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario. Tale equilibrio sarà raggiunto a regime attraverso l'applicazione sull'intero territorio dell'ATI n. 2 della tariffa che costituisce il corrispettivo dei servizi erogati.

3. Nella fase transitoria, di cui all'art. 36 del presente Contratto di servizio, l'equilibrio economico finanziario della gestione sarà raggiunto attraverso canoni corrisposti direttamente dal Comune contraente in conformità al successivo art. 12.

ART. 12 - CORRISPETTIVO - MODALITA' DI PAGAMENTO -

CONAI

1. All'Affidataria è corrisposto, come corrispettivo, un canone annuale calcolato secondo le modalità indicate nel presente articolo e conformemente alle disposizioni vigenti in materia di TARSU, da liquidarsi in dodici mensilità, entro i 90 gg. successivi dalla presentazione di regolare fattura relativa al mese di riferimento. Nel caso di ritardi di pagamento, trascorsi infruttuosamente i termini indicati, il Comune contraente corrisponde gli interessi di mora così come disposto dal d.lgs. n. 231/01 in attuazione della direttiva CE n. 35 del 29/6/2000.

2. Il corrispettivo annuale spettante all'Affidataria viene calcolato:

- in relazione ai servizi affidati e consegnati ai sensi dell'art. 4 e del capo II del presente Contratto;
- in relazione ai corrispettivi indicati nella proposta-offerta, allegato g);
- in relazione alle revisioni dei prezzi determinati secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del presente Contratto di servizio.

3. I proventi derivanti dalla commercializzazione e vendita dei prodotti recuperati, nonché i contributi erogati dai Consorzi di filiera del CONAI, per le attività di raccolta differenziata e per le attività di recupero, sono percepiti dall'Affidataria. L'entità dei proventi, nonché dei contributi erogati dal CONAI, dovrà essere comunicata dall'Affidataria al

Comune contraente ed all'ATI n. 2 entro la fine di novembre di ogni anno, in modo che nella quantificazione del canone da corrispondere nell'anno successivo sia considerata come ricavo del Gestore.

ART. 13 - ADEGUAMENTO ANNUALE DEL CORRISPETTIVO

1. A partire dal primo anno saranno applicati gli adeguamenti del corrispettivo calcolati sulla base dei successivi commi.

2. Il Comune contraente procede annualmente all'adeguamento in aumento o in diminuzione del corrispettivo nelle seguenti ipotesi:

A. Variazione delle superfici spazzate.

B. Variazione del numero dei contenitori installati per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e assimilati.

C. Variazione del numero dei contenitori installati per la raccolta differenziata.

D. Variazione dei costi.

E. Intervenute modifiche normative e degli atti di regolazione.

F. Modifica del sistema integrato di gestione.

3. Le variazioni contemplate nel presente articolo e riconducibili a determinazione unilaterale del Comune contraente e in genere dei soggetti titolari di poteri di regolazione ricadenti sulla gestione del servizio o all'approvazione di nuove leggi, regolamenti o atti di regolazione comportano un adeguamento del corrispettivo relativo all'anno successivo a quello

in cui è avvenuta la variazione da calcolarsi in modo da garantire all'Affidataria il recupero dei maggiori costi sostenuti nell'anno della predetta variazione. Laddove invece la variazione derivi da altre cause, l'adeguamento è destinato ad operare esclusivamente con riferimento al corrispettivo dovuto per l'anno successivo alla variazione medesima, senza diritto di recupero.

4. L'adeguamento del corrispettivo viene calcolato in base alle seguenti indicazioni e nelle seguenti ipotesi:

A) Variazione delle superfici spazzate.

In caso di variazione delle superfici spazzate espressamente autorizzate dal Comune contraente il corrispettivo di cui all'art. 12 subirà un adeguamento da calcolare secondo le seguenti indicazioni.

Il corrispettivo unitario - calcolato dividendo l'importo del canone di cui all'art. 12 relativo allo spazzamento e successive rivalutazioni per la superficie convenzionale giornaliera prevista dalla proposta-offerta sarà moltiplicato per la superficie convenzionale oggetto di variazione e sarà revisionato ai sensi del presente articolo. Per il calcolo dei mq. Di superficie convenzionale spazzata si stabiliscono i seguenti parametri:

FREQUENZA PARAMETRO

Giornaliera 1

Bisettimanale 0,33

Trisettimanale 0,5

Settimanale 0,17

Quindicinale 0,08

Mensile 0,04

**B) Variazione del numero dei contenitori installati per la
raccolta dei rifiuti indifferenziati e assimilati.**

In caso di variazione del numero dei contenitori installati autorizzata dal Comune contraente il corrispettivo di cui all'art. 12 subirà un adeguamento da calcolare secondo le seguenti indicazioni.

Il corrispettivo unitario calcolato dividendo l'importo del canone di cui all'art. 12, relativo alla raccolta indifferenziata, e successive rivalutazioni, per il volume equivalente giornaliero previsto dal Piano d'Ambito, sarà moltiplicato per il volume convenzionale oggetto di variazione.

Per il calcolo dei contenitori equivalenti si stabiliscono i seguenti parametri, assumendo a base il cassonetto da 1.100 l, in relazione alle seguenti frequenze di raccolta:

Tipo di contenitori FREQUENZE DI RACCOLTA

GIORNALIERA TRISETTIMANALE SETTIMANALE

60 l 0,05 0,03 0,01

110 l 0,10 0,05 0,02

120 l 0,11 0,05 0,02

240 l 0,22 0,11 0,04

360 l 0,33 0,16 0,05

770 l	0,70	0,35	0,12
-------	------	------	------

1.100 l	1,00	0,50	0,17
---------	------	------	------

2.200 l	2,00	1,00	0,33
---------	------	------	------

2.400 l	2,18	1,09	0,36
---------	------	------	------

3.000 l	2,73	1,36	0,45
---------	------	------	------

5.000 l	4,55	2,27	0,76
---------	------	------	------

20.000 l	18,18	9,09	3,03
----------	-------	------	------

25.000 l	22,73	11,36	3,79
----------	-------	-------	------

C) Variazione del numero dei contenitori installati per la raccolta differenziata.

In caso di variazione del numero dei contenitori installati per la raccolta differenziata, autorizzata dal Comune contraente, il corrispettivo di cui all'art. 12 subirà un adeguamento da calcolare secondo le seguenti indicazioni.

Il corrispettivo unitario calcolato dividendo l'importo di cui all'art. 12, relativo alla raccolta differenziata, e successive rivalutazioni, per il volume equivalente giornaliero previsto dalla proposta-offerta sarà moltiplicato per il volume convenzionale oggetto di variazione. Per il calcolo dei contenitori equivalenti, si utilizza la tabella già prevista al precedente punto B).

D) Variazione dei costi.

Gli adeguamenti del corrispettivo dovuti alla variazione dei costi potranno essere riconosciuti nei seguenti casi:

- tutte le volte che si verificheranno aumenti o diminuzioni

sul costo della manodopera dovuti a disposizioni di Legge, all'applicazione di contratti collettivi di lavoro, esclusi quelli Aziendali, il 60% (sessantapercento) del corrispettivo annuo relativo a tutti i servizi affidati, di cui al precedente art. 12, sarà aumentato o diminuito nell'eguale misura percentuale degli aumenti o diminuzioni del costo di una unità lavorativa 3° liv. autista contratto FISE-Assoambiente, rispetto al costo della stessa unità lavorativa al 31.12.2008. Il predetto adeguamento opera esclusivamente con riferimento al corrispettivo dovuto per l'anno successivo alla variazione medesima, senza diritto di recupero;

- tutte le volte che si verificheranno aumenti o diminuzioni nei costi dei materiali di consumo, il 30% (trentapercento) del corrispettivo annuo relativo a tutti i servizi di cui al precedente art. 12, sarà aumentato o diminuito in eguale misura percentuale degli aumenti o diminuzioni dell'Indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rispetto al valore dello stesso indice alla data del 31.12.2008 (vedi art. 37/bis). L'adeguamento dovuto alla variazione dei costi dei materiali di consumo opera esclusivamente con riferimento al corrispettivo dovuto per l'anno successivo alla variazione medesima, senza diritto di recupero.

L'Affidataria si impegna a fornire al Comune ed all'ATI n. 2 la documentazione necessaria a provare l'aumento dei costi e dei materiali di consumo;

- tutte le volte che si verificheranno aumenti o diminuzioni nei costi energetici e dei carburanti, il 10% (diecipercento) del corrispettivo annuo relativo a tutti i servizi di cui al precedente art. 12, sarà aumentato o diminuito in eguale misura percentuale degli aumenti o diminuzioni dell'Indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rispetto al valore dello stesso indice alla data del 31 dicembre 2008. Il predetto adeguamento opera esclusivamente con riferimento al corrispettivo dovuto per l'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione dei costi energetici e di carburante, senza diritto di recupero.

E) Intervenute modifiche normative e degli atti di regolazione.

Laddove l'approvazione di norme legislative o regolamentari o atti di regolazione successive alla data di pubblicazione del bando di cui alla lettera n) delle premesse del presente contratto, stabiliscano nuovi meccanismi Tariffari o nuove condizioni per l'erogazione dei servizi affidati in concessione tali da determinare una modifica del Piano d'ambito o dell'equilibrio del piano finanziario, l'ATI n. 2 provvede alla revisione dei predetti piani, in modo da garantire la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico finanziario, anche tramite l'adeguamento del corrispettivo.

L'approvazione delle predette norme legislative o regolamentari o di regolazione determina un adeguamento del corrispettivo

dell'anno successivo che verrà calcolato in modo da garantire la copertura dei maggiori costi sostenuti nell'anno in cui è intervenuta la modifica legislativa o regolamentare o degli atti di regolazione. La determinazione delle nuove condizioni di equilibrio potrà determinare anche la proroga del termine di scadenza dell'affidamento, come previsto dall'art. 7 co. 3 e 4, del presente Contratto di servizio.

F) Modifica del sistema integrato di gestione.

Ove per qualsiasi motivo (piano regionale di smaltimento rifiuti, esaurimento delle discariche attualmente presenti, modifiche normative, ecc.) si dovesse ricorrere ad altri impianti di smaltimento e recupero, rispetto a quelli attualmente previsti dal Piano d'ambito, il corrispettivo dovuto nell'anno successivo sarà rivalutato in relazione alle variazioni dei costi unitari di trattamento e dei costi di trasporto in modo da garantire in ogni caso all'Affidataria la copertura dei maggiori costi sostenuti nell'anno in cui si sono verificate le variazioni.

ART. 14 REVISIONE TRIENNALE

1. Ogni tre anni il Comune contraente e/o l'ATI n.2 provvede a verificare la variazione percentuale degli aumenti o diminuzioni del Prezzo medio del gasolio per autotrazione franco distributore alla pompa, sulla base della rilevazione periodica pubblicata dal Bollettino di Rilevazione dei Prezzi all'ingrosso della Camera di Commercio di Milano rispetto al valore

dello stesso prezzo alla data del 31.12.2008 (vedi art. 37/bis).

Qualora tale variazione superi del 45% la variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, si procederà al recupero della differenza tra i due indici. L'adeguamento dovuto alla variazione del prezzo del gasolio opera esclusivamente con riferimento al corrispettivo dovuto per gli anni successivi a quello in cui si è verificato l'aumento o la diminuzione del prezzo, senza diritto di recupero.

ART. 15 - MODALITA' DI CONTROLLO DEL CORRETTO

ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. Il Comune contraente e l'ATI n. 2 hanno il diritto di effettuare controlli in qualsiasi momento, in ordine a tutte le articolazioni dei servizi svolti, alla qualità degli stessi, alla manutenzione degli automezzi, delle attrezzature e degli impianti ad essa affidati.

2. A tal fine l'Affidataria è tenuta a mettere a disposizione la documentazione, i mezzi ed il supporto di personale necessario.

3. In particolare, il Comune contraente e l'ATI n. 2 controllano i servizi con la finalità di:

- verificare il rispetto dei termini contrattuali di servizio da parte dell'Affidataria;

- evidenziare eventuali criticità del servizio, per individua-

re i miglioramenti da apportare;

- verificare il raggiungimento degli obiettivi ed i livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali;

- valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;

- assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

4. A tal fine, l'Affidataria ha l'obbligo di redigere annualmente, in modo da consentire l'applicazione del metodo normalizzato, il conto economico e lo stato patrimoniale separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.

ART. 16 - PRINCIPI E REGOLE GENERALI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ ED ALLE TIPOLOGIE DI CONTROLLO, IN RELAZIONE AI LIVELLI DEL SERVIZIO ED AL CORRISPETTIVO, LE MODALITÀ, I TERMINI E LE PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO E LE CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE ALL'UOPO PREPOSTE

1. L'Affidataria garantisce che la prestazione dei servizi previsti e descritti nella proposta-offerta, secondo i termini e le condizioni di cui al presente Contratto e al Piano d'Ambito, avvenga secondo gli standard di qualità fissati nell'art. 8 dell'Allegato tecnico, allegato A).

2. Il controllo svolto dall'ATI n. 2 e dal Comune contraente sul servizio reso dall'Affidataria si articola su due livelli:

- esame degli indicatori tecnico-economici del servizio;

- controllo territoriale sull'effettivo servizio svolto

dall'Affidataria.

3. Gli indicatori considerati saranno di tipo:

- Tecnico, riguardanti la quantità, capacità e frequenza di erogazione del servizio (es. quantità di rifiuto intercettato per merceologia di raccolta, volumetria disponibile, frequenza di raccolta e spazzamento, ecc.);

- Qualitativo e di comunicazione (es. tempi di risposta alle richieste, numero verde per gli utenti, campagne informative, analisi di customer satisfaction, ecc.)

- Economico (es. costo per abitante, costo per tonnellata di rifiuto, ecc.)

4. Il controllo degli indicatori tecnici ed economici, così come specificati nell'art. 8 dell'Allegato tecnico, sarà effettuato sulla base dei dati che saranno trasmessi dall'Affidataria all'ATI n. 2 e al Comune contraente, con le modalità previste negli articoli successivi, anche attraverso le rilevazioni di cui al successivo comma 6.

5. Il controllo territoriale sul servizio è volto a valutare, con indagini dirette sul campo, la rispondenza tra i parametri contenuti nel Contratto di servizio e quelli effettivamente rilevati. In particolare, gli indicatori relativi al servizio territoriale effettivamente realizzato (rispetto della programmazione in termini di modi e di tempi, ecc.) consentono di evidenziare le eventuali difformità o criticità e di mettere in campo gli opportuni interventi correttivi.

6. Il controllo territoriale prevede un'attività di rilevazione di campo a cura del Comune contraente e dell'ATI n. 2, tramite la verifica di alcuni parametri di qualità dei servizi erogati. La metodologia di controllo prevede:

- una fase preliminare: tesa a definire e individuare per ciascun Comune tutti gli elementi che caratterizzano la gestione del servizio reso dall'Affidataria in ottemperanza al Contratto di servizio (standard di qualità);

- rilevazioni sul territorio, con cui il Comune contraente e l'ATI n. 2 procederanno ad eseguire le rilevazioni sul campo ed a redigere verbali in contraddittorio con l'Affidataria: i dati contenuti nelle schede di rilevazione saranno gestiti con un database, così da costituire una banca dati di settore utilizzabile per ogni elaborazione;

- elaborazione delle rilevazioni e redazione dei report di sintesi: i risultati delle attività di monitoraggio possono essere riassunti o presentati in forma generale o aggregata, sia per sub-ambito che per lo specifico Comune, anche con la finalità di attuare le azioni correttive.

7. Le modalità di svolgimento del controllo territoriale sono descritte all'art. 8 dell'Allegato tecnico, allegato "a".

8. In via preliminare, la stessa Affidataria sarà sottoposta anche alle azioni di controllo di Enti e istituzioni pubbliche o private esterni all'ATI n. 2, con l'obiettivo di verificare il rispetto delle norme. A tale proposito ed in via non esau-

stiva, l'Affidataria dovrà:

- sottoporre, a proprie spese, a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una Società abilitata alla revisione legale dei conti;
- mantenere nel tempo la certificazione di qualità prevista dal Bando e dal Capitolato d'onori di gara.

9. L'organismo di certificazione dovrà, in particolare, accertare che gli interventi da realizzare e realizzati in esecuzione del Piano d'ambito siano conformi alle norme tecniche vigenti ed ai principi di buona regola dell'arte, anche in termini di congruità dei prezzi, in modo da cogliere le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto costi-benefici; tutte le certificazioni suddette dovranno in particolare attestare che i dati comunicati dall'Affidataria al Comune contraente e all'ATI n. 2 siano conformi alle procedure stabilite dal presente Contratto di servizio ed alle successive prescrizioni esecutive eventualmente impartite.

10. Il Comune contraente e l'ATI n. 2 potranno effettuare gli accertamenti e verifiche ispettive ritenuti opportuni in ogni momento, previo preavviso scritto da comunicare entro un congruo termine, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nel preavviso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza

che giustificano eventuali termini ridotti di preavviso.

11. L'Affidataria, ove non vengano manifestate in forma scritta ragioni ostantive, deve consentire senza indugio l'accesso, collaborando ed agevolando i controlli e fornendo i dati richiesti.

12. Il Comune contraente e/o l'ATI n. 2, da un lato, e l'Affidataria, dall'altro, provvedono alla redazione e sottoscrizione di apposito verbale relativo agli accertamenti, alle verifiche e ai controlli effettuati.

13. L'Affidataria è tenuta a garantire l'efficienza del sistema informatico di monitoraggio di cui al successivo art. 17.

**ART. 17 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE DI DATI,
INFORMAZIONI E DOCUMENTI DELL'AFFIDATARIA E LE RELATIVE SAN-
ZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 203, decreto, l'Affidataria ha l'obbligo di comunicare e trasmettere all'ATI n. 2 tutti i dati, le informazioni ed i documenti della medesima Affidataria inerenti la gestione del servizio, secondo le modalità descritte all'art. 7 dell'Allegato tecnico, allegato "a".

2. L'Affidataria, a tal fine, dovrà provvedere alla realizzazione di un sistema informatico di collegamento on line tra la medesima e l'ATI n. 2 in grado di fornire in continuo elementi conoscitivi e dati utili per le migliori condizioni di controllo, valutazione dei servizi e di contatto con la cittadinanza.

Tali dati dovranno essere forniti all'ATI n. 2, nelle forme e standard definiti dalla stessa e secondo quanto previsto dal d.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale".

3. L'Affidataria dovrà altresì fornire i dati nelle forme e nelle modalità previste dall'art 7. dell'Allegato tecnico, allegato a).

4. Inoltre, in attuazione di quanto previsto nel Piano d'Ambito, l'Affidataria dovrà presentare un Piano della Comunicazione indirizzato alla cittadinanza ed ai soggetti, privati e pubblici, a vario titolo coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti, con le caratteristiche previste. In tale contesto dovrà essere attivata anche una linea diretta di dialogo e contatto con i cittadini "filo diretto".

ART. 18 - LIVELLO DI EFFICIENZA E DI AFFIDABILITÀ DEL SERVIZIO DA ASSICURARE ALL'UTENZA, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Gli standard di efficienza e di affidabilità del servizio sono indicati nell'art. 8 dell'Allegato tecnico, allegato a).

2. L'Affidataria, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato tecnico, allegato a) al fine di garantire la piena efficienza ed affidabilità dei servizi oggetto del presente Contratto, assicura almeno una ulteriore disponibilità dei mezzi e degli strumenti necessari all'espletamento dei servizi stes-

si pari al 5% (cinqueper cento) della dotazione iniziale indicata nella proposta-offerta.

3. L'Affidataria provvede alla manutenzione annuale degli automezzi utilizzati e alla loro eventuale immediata sostituzione in caso di obsolescenza. L'Affidataria entro il 31 dicembre di ogni anno presenta all'ATI n. 2 il programma annuale di gestione e manutenzione degli impianti.

ART. 19 - CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti del servizio e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, l'Affidataria, in conformità all'art. 1, co. 461, lett. f), l. 24 dicembre 2007, n. 244, è tenuta ad emanare e pubblicizzare, previa intesa con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, ed in conformità a quella presentata in sede di progetto-offerta, la "Carta della qualità dei servizi", recante gli standard di qualità e quantità relativi alle prestazioni erogate, così come determinati nel presente Contratto, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e per adire le vie legali, nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

2. L'Affidataria si impegna a migliorare i livelli di qualità dei servizi svolti, perseguendo la massima soddisfazione delle

esigenze e dei bisogni espressi dagli utenti, con particolare riguardo agli aspetti della regolarità e della continuità del servizio, della tutela dell'ambiente, dell'informazione e della sicurezza, nonché ad intraprendere le opportune azioni finalizzate ad elevarne i livelli nel tempo.

3. In base alla normativa vigente l'Affidataria si impegna a procedere a:

a) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori in ordine ai parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato;

b) revisione annuale della Carta della qualità servizi, al fine di migliorare la tutela degli utenti, attraverso la partecipazione delle associazioni dei consumatori, con particolare attenzione all'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato rispetto alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

c) istituire un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel Contratto di servizio e di quanto stabilito nella Carta della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ATI n. 2, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia al gesto-

re del servizio, sia alle associazioni dei consumatori;

d) le attività di cui alle lettere a), b), c) sono finanziate dall'Affidataria, che si impegna a versare all'ATI n. 2, per l'intero Ambito, per le funzioni di monitoraggio e controllo della qualità dei servizi svolte dall'ATI stesso, una somma pari a euro 250.000,00 oltre IVA come per legge per il primo anno di affidamento. Per gli anni successivi e per l'intera durata dell'affidamento medesimo, detta somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT FOI e dovrà essere corrisposta entro il mese di giugno di ciascun anno, e non incide né sulla tariffa, né sul canone; come precisato la prestazione è assoggettata ad I.V.A. ai sensi di legge.

ART. 20 - PERSONALE

1. Il personale adibito ai servizi di cui al presente Contratto dipende dall'Affidataria e/o dai suoi soci e sarà dislocato in relazione alle esigenze di servizio, in numero adeguato a garantire la regolarità e l'efficienza del servizio medesimo, in tutte le forme indicate nel presente Contratto.

2. L'Affidataria è tenuta all'osservanza del piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti, ed in particolare:

- ferma l'autonomia organizzativa e funzionale connessa alle esigenze proprie della nuova programmazione e ai relativi assetti, ad applicare al personale la disciplina del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore dell'igiene ambientale (FISE), nonché ad estendere e mantenere inalterati i be-

nefici e i diritti riconosciuti ai singoli dipendenti, deri-

vanti dagli accordi integrativi aziendali e/o territoriali cui

era tenuto ad ottemperare il gestore pregresso ed allegati al

Capitolato d'oneri di gara;

- ad osservare tutti gli obblighi di legge in materia fiscale,

previdenziale, assicurativa ed assistenziale del personale,

nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici

previsti dalla contrattazione collettiva;

- ad osservare le prescrizioni e quanto previsto dal d.lgs.

81/2008.

3. Il personale di cui all'elenco nominativo del personale

impiegato al 30 aprile 2008 nella esecuzione dei servizi, così

come risultante dall'Allegato n. 31 al Capitolato d'oneri, se

non assunto dalla affidataria con passaggio diretto, resta al-

le dipendenze dei suoi soci, fermo quanto previsto al punto 2.

4. L' Affidataria, dovrà inoltre, assicurare che il personale

in servizio:

- sia dotato di divisa, completa di targhetta di identifica-

zione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro du-

rante l'orario di lavoro. La divisa del personale sarà confor-

me a quanto previsto nel vigente Contratto Collettivo Naziona-

le di Lavoro;

- sia sottoposto a tutte le cure e profilassi previste dalla

legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per

territorio;

- si uniformi alle disposizioni emanate dall'ATI n. 2 (in primo luogo in materia di igiene e di sanità) e dalla medesima Affidataria;

- mantenga un contegno serio e corretto con il pubblico e si presenti in servizio pulito e decorosamente vestito con l'uniforme.

ART. 21 - IMPIANTI ED ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI

1. Gli impianti individuati dal Piano d'Ambito, così come specificati nell'art. 4 del presente Contratto di servizio, e le altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio anche del Comune di Assisi saranno poste a piena e completa disposizione di Gest S.r.l. dalla data di inizio del servizio e per tutta la durata del rapporto di concessione.

2. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato a Gest S.r.l., come dal richiamato verbale di consegna.

2bis. Gli impianti e le dotazioni da conferire ai sensi del comma precedente sono da intendersi senza onere alcuno di gestione a carico del Comune di Assisi, compreso lo smaltimento delle acque nere, ad esclusione del residuo di spazzamento, e comprendono le aree adiacenti alla "stazione ecologica" (immobile adibito ad uffici ed area a parcheggio).

3. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio di base appartenenti alle imprese facenti parte

del R.T.I. saranno posti a piena e completa disposizione di Gest S.r.l..

4. Può attenere ai soci, laddove Gest S.r.l. affidi loro la gestione operativa dei servizi, anche la gestione operativa degli impianti, delle dotazioni e dei rapporti strumentali ai servizi stessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 10, c. 3, del presente contratto di servizio.

ART. 22 - OBBLIGO DI RICONSEGNA DELLE OPERE, DEGLI IMPIANTI E DELLE ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI STRUMENTALI ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO IN CONDIZIONI DI EFFICIENZA ED IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE

1. Alla scadenza od alla cessazione anticipata del presente Contratto di servizio, e in esito alla successiva gara di affidamento, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio di proprietà degli Enti locali sono assegnati in comodato gratuito al nuovo Gestore.

2. L'Affidataria, inoltre, è tenuta a trasferire al Gestore subentrante, oltre ai beni di cui all'art. 21, terzo comma, del presente Contratto di servizio, anche gli impianti e le altre dotazioni strumentali al servizio realizzate, in attuazione del Piano d'ambito, dal Gestore uscente. A quest'ultima è dovuto un indennizzo pari al valore dei predetti beni, non ancora ammortizzati, il cui ammontare sarà indicato nel bando di gara.

A tal fine, il Gestore uscente dovrà consegnare a quello su-

bentrante i suddetti beni, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione e liberi da cose o persone.

ART. 23 - RESPONSABILITA'

1. L'Affidataria si assume la piena responsabilità civile, penale e amministrativa, dei danni e pregiudizi di qualsiasi genere che possano derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento dei servizi e delle attività oggetto del Contratto, tenendo del tutto indenne il Comune contraente e l'ATI n.

2.

2. L'Affidataria è responsabile, tanto di fronte al Comune contraente che all'ATI n. 2, quanto nei confronti dei terzi, del buon andamento dei servizi da essa assunti e della disciplina dei suoi dipendenti.

3. L'Affidataria è responsabile, inoltre, di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente o indirettamente dal proprio personale, nonché dai suoi mezzi ed attrezzature, nei confronti di terzi, sollevando il Comune contraente e l'ATI n. 2 da qualsivoglia responsabilità.

4. Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.

5. Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte dell'Affidataria, il Comune contraente, impregiudicato qualsiasi diritto ad esso spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non sarà tenuto a corrispondere i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro soggetto e assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.

6. Il Comune contraente si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali contratti, non appena l'Affidataria le comunichi di essere in grado di fornire nuovamente il servizio.

ART. 24 - PENALI E SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO, DIVERSIFICATE A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI CONTROLLO

1. In caso di ritardo, inadempimento, anche adempimento inesatto, o violazione di quanto stabilito nel presente Contratto di servizio e in tutti i relativi documenti allegati, il Comune contraente e/o l'ATI n. 2 ciascuno per le rispettive competenze, provvederanno a contestarli per iscritto all'Affidataria, assegnandole un congruo termine per adempiere, comunque non inferiore a 10 gg. (dieci giorni) naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione, indicando, altresì, la penale da irrogare.

2. Decorso inutilmente detto termine, o qualora le giustifica-

zioni adottate dall'Affidataria non vengano accettate, il Comune contraente e l'ATI n. 2 applicano una penale pari ad euro 1.000,00 (mille/00), od il diverso ammontare indicato negli articoli 7 ed 8 dell'Allegato tecnico, allegato a).

3. L'importo di dette penali potrà essere raddoppiato qualora nel corso dell'anno si verificano infrazioni per lo stesso motivo.

4. Qualora l'Affidataria non adempia al proprio obbligo di corrispondere, in tutto o in parte, le penali, il Comune contraente e/o l'ATI n. 2 preleverà/anno la somma non adempiuta avvalendosi della garanzia prestata dall'Affidataria ai sensi dell'articolo 28 del presente Contratto.

5. L'eventuale contestazione di inadempimenti contrattuali e l'applicazione delle relative penali non esonera l'Affidataria dall'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, ivi comprese quelle per la quali si sono rese inadempienti e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

6. L'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune contraente e/o dell'ATI n. 2 di avvalersi di quanto previsto in materia di decadenza e risoluzione, né di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 25 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. In caso di inadempienza di particolare gravità, quando l'Affidataria non abbia svolto il servizio alle condizioni

fissate dal presente Contratto, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio non dipendente da cause di forza maggiore o di pericolo per la sicurezza, l'ATI n. 2 può disporre la risoluzione del Contratto, disponendo altresì la decadenza dall'affidamento del servizio in concessione.

2. In particolare il diritto alla risoluzione può sorgere:

a) in caso di ripetute e gravi deficienze nella gestione del servizio, previa messa in mora rimasta senza effetto;

b) in caso di interruzione generale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento per una durata superiore a tre giorni consecutivi imputabile a colpa o dolo dell'Affidataria;

c) in caso di ripetute e gravi inadempienze alle disposizioni di cui al presente Contratto, previa messa in mora rimasta senza effetto.

3. L'ATI n. 2, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere all'Affidataria un congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai precedenti punti a) e c).

4. Quest'ultima ha trenta giorni di tempo, dal ricevimento della diffida, per presentare le proprie giustificazioni; in caso di particolare urgenza tale termine è ridotto sino a cinque giorni.

5. Le conseguenze della risoluzione sono addebitate all'Affidataria e l'ATI n. 2 ha facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, anche dai Comuni contraenti.

6. In tutti i casi di risoluzione, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla normativa vigente incluso il diritto al risarcimento dei danni.

7. In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, quest'ultimo sarà risolto di diritto. In tal caso l'Affidataria dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del Contratto.

8. L'inadempimento degli obblighi relativi alla gestione dei servizi accessori o altri servizi di base ed opzionali comporta la risoluzione parziale del presente Contratto di servizio secondo quanto previsto dal successivo art. 33.

9. In qualsiasi momento l'ATI n. 2 ha il diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto di servizio con un preavviso di almeno 15 gg. naturali e consecutivi da inviare all'Affidataria con raccomandata a/r laddove uno o più componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale della Affidataria abbia riportato una condanna definitiva per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale, o per uno più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio. In caso di recesso l'Affidataria ha diritto al pagamento delle sole prestazioni eseguite, purché svolte correttamente ed a perfetta regola d'arte, rinunciando espressamente ora per allora a qualsiasi

ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

In caso di recesso l'ATI n. 2 dispone inoltre la decadenza della Affidataria dalla concessione.

ART. 26 - FACOLTÀ DI RISCATTO SECONDO I PRINCIPI DI CUI AL TITOLO I, CAPO II, DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 OTTOBRE 1986, N. 902

1. L'ATI n. 2 può esercitare la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902.

2. L'esercizio del riscatto da parte dell'ATI n. 2 avviene secondo i criteri, termini e modalità di cui al richiamato D.P.R. n. 902/1986.

ART. 27 - GARANZIE ASSICURATIVE

1. L'Affidataria e i suoi soci in quanto impegnati nell'attività operativa sono obbligati a provvedere all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per la Responsabilità verso Prestatori di Lavoro (RCT-RCO) con massimale unico (per sinistro, per persona e per danni a cose) di euro 10.000.000,00 (dieci Milioni di euro) nonché alle complete assicurazioni di responsabilità civile per automezzi e per un massimale unico non inferiore a euro. 5.000.000,00 (cinque Milioni di euro).

2. L'Affidataria ovvero i suoi soci in quanto impegnati nelle

attività operative sono obbligati a stipulare una polizza assicurativa pluririschio (incendio, danni a terzi, cose e persone, danno ambientale) per i contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti e per gli impianti.

3. E' fatto obbligo all'Affidataria di segnalare immediatamente all'Ente affidante ed all'ATI n. 2, anche a mezzo fax, tutte le circostanze ed i fatti rilevati nell'espletamento del servizio che ne possano impedire o turbare il regolare svolgimento dello stesso.

Le coperture assicurative di cui al presente articolo sono già in essere come risulta da dichiarazioni 7 dicembre 2009 rilasciate da UGF Assicurazioni S.p.A. (Unipol) Agenzia Generale di Perugia e da dichiarazioni 5 dicembre 2009 rilasciate da Alleanza Toro S.p.A., Agenzia di Perugia, che vengono esibite e consegnate al rappresentante dell'ATI n.2.

ART. 28 - GARANZIE FINANZIARIE

1. L'Affidataria, a garanzia dell'esatto adempimento dei presenti obblighi contrattuali assunti, contestualmente alla sottoscrizione dei Contratti di servizio con i Comuni facenti parte dell'ATI n. 2 e con l'ATI n. 2 medesima, costituisce a proprie spese idonea cauzione, a favore dell'ATI n. 2 e dei comuni medesimi, da rinnovarsi di anno in anno, pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo totale dovuto, a titolo di TIA e TARSU, per l'anno di riferimento.

2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'Affidata-

ria, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'ATI n. 2.

3. In alternativa, la cauzione può essere prestata anche sotto forma di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice. La polizza fideiussoria deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto garante o da soggetto munito di idonei poteri rappresentativi.

4. L'Affidataria ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'ATI n. 2 entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni. In caso di inottemperanza, l'importo non reintegrato, in sede di calcolo ed approvazione della tariffa dell'anno di riferimento, verrà detratto dai co-

sti.

5. La garanzia deve ritenersi automaticamente svincolata qualora entro sei mesi dalla scadenza dell'affidamento non sia pervenuta alcuna istanza di escussione, senza necessità di assenso da parte del soggetto garantito.

6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo dell'Affidataria di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

7. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo l'Affidataria ha contratto con UGF Assicurazioni S.p.A. (Unipol) Agenzia di Perugia, la polizza fidejussoria n.96/50733494 emessa il 24 novembre 2009 che è già stata consegnata al rappresentante dell'ATI n.2.

CAPO II - SERVIZI ACCESSORI ED OPZIONALI: DISCIPLINA SPECIALE

ART. 29 - DISCIPLINA APPLICABILE AI SERVIZI ACCESSORI

ED OPZIONALI

1. Ai servizi accessori ed opzionali, indicati nell'art. 4 del Contratto di servizio, si applica la disciplina di cui al Capo I e III del presente Contratto di servizio, ove non derogata dalle disposizioni del Capo II.

2. La definizione dei servizi accessori ed opzionali di cui all'art. 4 del presente Contratto di servizio è contenuta negli artt. 13 e 14 dell'Allegato tecnico, allegato a).

ART. 30 - SERVIZI ACCESSORI ATTIVATI

1. Con il presente Contratto di servizio il Comune contraente attiva e consegna all'Affidataria i seguenti servizi accessori:

- vigilanza
- raccolta rifiuti ingombranti ed abbandonati
- pulizia forazze e lavaggio cassonetti
- raccolta siringhe e carogne animali.

2. Il verbale di consegna del servizio di base specificherà i servizi accessori attivati con il presente Contratto di servizio.

ART. 31 - SERVIZI OPZIONALI ATTIVATI

1. Con il presente Contratto di servizio il Comune contraente attiva e consegna all'Affidataria i seguenti servizi opzionali:

- servizio spazzamento festivo
- raccolta ingombranti a domicilio
- servizio raccolta festivo.

2. Il verbale di consegna del servizio di base specificherà i servizi opzionali attivati con il presente Contratto di servizio.

ART. 32 - PROCEDURA DI ATTIVAZIONE E CONSEGNA DEI SERVIZI ACCESSORI ED OPZIONALI

1. Il Comune contraente ha il diritto ed il potere, per tutta la durata dell'affidamento, di attivare, in tutto o in parte, i servizi accessori ed opzionali, non attivati con il presente

Contratto di servizio.

2. L'Affidataria riconosce al Comune contraente il potere di differire o di non attivare per nulla i servizi accessori ed opzionali di cui all'art. 4 del presente Contratto di servizio. In dette ipotesi non è dovuto alcun corrispettivo all'Affidataria.

3. L'eventuale attivazione di servizi accessori ed opzionali, non attivati col presente Contratto di servizio, deve risultare da provvedimento espresso del Comune contraente, e l'Affidataria è tenuta ad attivare nel termine ivi indicato il servizio/i accessorio/ i e/o opzionale/i richiesto/i. A tal fine il Comune contraente redige con l'Affidataria apposito verbale di consegna, da trasmettere all'ATI n. 2.

4. Gli oneri economici derivanti dall'attivazione di tali servizi sono stati quantificati nell'offerta economica oggetto di aggiudicazione e concorrono al calcolo del corrispettivo di cui al precedente art. 12.

ART. 33 - RISOLUZIONE PARZIALE

1. In caso d'inadempienza di particolare gravità relativa agli obblighi derivanti dalla gestione dei servizi accessori ed opzionali attivati e consegnati, il Comune contraente può disporre la risoluzione della parte del presente Contratto relativa ai predetti servizi accessori ed opzionali, nelle forme e nei limiti di quanto previsto dal precedente art. 25.

CAPO III - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 34 - CONTROVERSIE

1. Qualora sia consentito dalla normativa vigente, ogni eventuale controversia, che dovesse insorgere fra le parti sulla validità, sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente Contratto, sarà sottoposta al giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 806 e ss. del Codice di procedura civile, composto da tre membri, due dei quali nominati, rispettivamente, dall'ATI n. 2 e dall'Affidataria, ed un terzo, che assume le funzioni di Presidente, nominato dalle suddette parti di comune accordo, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Perugia, il quale nominerà anche l'arbitro della parte che non provveda alla designazione nei termini di legge.

2. Il termine per la pronuncia del lodo sarà di 180 (centotanta) giorni solari dalla data di costituzione del collegio arbitrale. I termini saranno sospesi dal 1° agosto al 15 settembre. Qualora il collegio arbitrale ammetta mezzi di prova e/o disponga consulenze, il termine è sospeso per tutto il periodo necessario al compimento dei relativi mezzi istruttori e/o della consulenza.

3. Il collegio arbitrale, che avrà sede in Perugia, giudicherà in via rituale e secondo diritto.

4. Per le controversie in cui non dovesse operare la presente clausola compromissoria è competente il Foro di Perugia.

5. Sono esclusi dall'ambito della giurisdizione arbitrale, e

restano assegnati alla giurisdizione ordinaria - con la ele-
zione in via esclusiva del Tribunale di Perugia - i procedi-
menti aventi ad oggetto le obbligazioni di pagamento e le re-
lative controversie.

ART. 35 - T.I.A. - T.G.R.U. (art. 238, decreto)

1. Al termine del regime transitorio di cui all'art. 1, co.
184, l. 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., i Comuni contraenti
e l'ATI n. 2 sono tenuti ad estendere su tutto il territorio
dell'Ambito il sistema tariffario di cui all'art. 238, decre-
to.

2. Il Comune contraente e l'ATI n. 2 si riservano, laddove
l'ordinamento lo consenta, di estendere il regime tariffario
(T.I.A.) anche durante il predetto periodo transitorio. A tal
fine l'Affidataria dovrà assumere alle date che saranno indi-
viduate dal Comune contraente e dall'ATI n. 2, l'intero ciclo
del sistema di bollettazione delle tariffe, comprese le fasi
di aggiornamento, realizzazione e normalizzazione della banca
dati, sportello contribuenti, stampa e spedizione delle fattu-
re, riscossione, accertamento dell'evasione e recupero coatti-
vo della morosità e tutto quanto ad esso collegato. Tale ser-
vizio sarà disciplinato dal Regolamento Comunale di applica-
zione della tariffa, e dal Regolamento comunale per la gestio-
ne dei rifiuti, nonché dal decreto e s.m.i.

3. In particolare l'Affidataria sarà tenuta ad effettuare le
seguenti attività:

	- riscossione ordinaria della tariffa, controllo della morosità e recupero dell'evasione nel rispetto delle disposizioni vigenti. Sarà compito dell'Affidataria l'allestimento di una rete di uffici per la gestione delle attività connesse all'applicazione della tariffa;	
	- Normalizzazione e bonifica della banca-dati di riferimento trasmessa dai Comuni ovvero dall'ATI n. 2;	
	- Predisposizione della bollettazione, attivando il relativo ambiente di calcolo e le procedure per la stampa e il recapito delle bollette;	
	- Predisposizione dei sistemi di riscossione, compresa la eventuale formazione dei ruoli di riscossione coattiva di cui al D.P.R. 602/73 e successive modificazioni, e i sistemi di rendicontazione degli incassi;	
	- Trasferimento alla Tesoreria della Provincia di Perugia del gettito relativo all'addizionale provinciale istituita dall'articolo 19 del D.Lgs. 504/92;	
	- Attivazione delle funzionalità di recupero dei crediti anche attraverso l'utilizzo eventuale del contratto di cessione del credito;	
	- Approntamento ed esecuzione dei piani di recupero dell'evasione al fine estendere la base imponibile ed eliminare eventuali aree di evasione tariffaria;	
	- Attivazione delle funzionalità di sportello e di contact center con diversi canali (telefono posta, Internet) per rece-	

pire le istanze e le segnalazioni dai cittadini (variazioni dei dati presenti nelle dichiarazioni, informazioni sui pagamenti, ecc.) e per facilitare la comunicazione e il pagamento delle bollette;

- Attivazione dei sistemi di pagamento alternativi, improntati a criteri di comodità per l'utente anche attraverso forme di pagamento on line.

Tutte le disposizioni del presente articolo 35) sono approvate per quanto ad oggi applicabili in base alle normative vigenti.

ART. 36 - NORMA DI CHIUSURA

1. L'Affidataria si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il proprio personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto venga a conoscenza in forza dei medesimi.

2. L'Affidataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. in materia di privacy. **3.**

L'Affidataria riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

4. Nel caso si proceda alla registrazione del presente atto, dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. In base a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in merito al trattamento dei dati personali, le parti dichia-

rano di essersi reciprocamente e preventivamente informate prima della stipula del presente atto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione contrattuale.

6. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza inerenti il loro trattamento.

ART. 37 - APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 C.C. l'Affidataria dichiara di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti:

Art. 7 (Durata dell'affidamento);

Art. 9 (Obblighi dell'affidataria);

Art. 10 (Cessione e subaffidamento);

Art. 11 (Obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario);

Art. 12 (Corrispettivo - Modalità di pagamento - Conai);

Art. 13 (Adeguamento annuale del corrispettivo);

Art. 14 (Revisione triennale);

Art. 15 (Modalità di controllo del corretto esercizio del servizio);

Art. 24 (Penali e sanzioni in caso di inadempimento);

Art. 25 (Risoluzione e recesso);

Art. 33 (Risoluzione parziale);

Art. 34 (Controversie).

ART. 37/bis

Si dà atto che l'assemblea d'ambito dei Comuni appartenenti all'ATI 2, in riferimento ai contratti di servizio stipulati con GEST dai Comuni d'ambito, con delibera n.21 e 22 del 22 ottobre 2010 ha contestato la individuazione della data del 31 dicembre 2008 come riferimento temporale per la determinazione dell'adeguamento del corrispettivo dovuto alla variazione dei costi, riserva che a sua volta è stata contestata da GEST, la quale ha confermato la correttezza sostanziale e formale del predetto riferimento cronologico. Di conseguenza ATI 2 sottoscrive con riserva il presente atto relativamente all'indicazione della suddetta data del 31 dicembre 2008 come riferimento temporale per la variazione dei costi di cui agli artt. 13), comma quarto, lett.D) e 14) del presente contratto.

Il Comune di Assisi a sua volta sottoscrive il riferimento temporale di cui al presente contratto al solo fine di consentire il regolare avvio del Servizio sul suo territorio, riservandosi ai fini dell'adeguamento dei costi ogni diritto derivante dall'accoglimento delle tesi sostenute dall'ATI 2.

Omessa lettura degli allegati per dispensa datami dai componenti.

Dichiarando di conoscerli le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, redatto con mezzi di videoscrittura da persona di mia fiducia e da me let-

to ai comparenti che, interpellati, dichiarano di approvarlo e

con me lo sottoscrivono alle ore tredici e minuti cinquanta.

Conta di venti fogli di cui sono occupate pagine settantanove.

Firmato: Nodessi Proietti Stefano

" Angelo Maria Moriconi

" Sassaroli Giuseppe

" Giuseppe Brunelli Notaio